



Imposta federale diretta

Berna, 11 dicembre 2008
DB-434.3 BUJ / ED

Lettera-circolare

Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per l'anno civile 2009 Deduzioni massime per il pilastro 3a per l'anno fiscale 2009

1. Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per l'anno civile 2009

In allegato troverete l'appendice all'ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2008 5735) promulgata il 18 novembre 2008 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Per l'anno civile 2009, i tassi d'interesse rimangono **invariati** e ammontano a:

- Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 1.5 %
- Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire 4.0 %

2. Deduzioni massime per i contributi versati a forme di previdenza riconosciute (pilastro 3a) per l'anno fiscale 2009

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), i contributi versati a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all'8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il Consiglio federale ha aumentato detto importo limite superiore da Fr. 79'560.- a Fr. 82'080.- con effetto dal 1° gennaio 2009. Di conseguenza, le deduzioni massime fiscalmente ammesse nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sono le seguenti:

- Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro Fr. 6'566.-
- Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro Fr. 32'832.-

Tali deduzioni massime coincidono con i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.

Divisione Vigilanza Cantoni
Servizi specializzati



Daniel Emch
Il Capo

Allegato:

Modifica del 18 novembre 2008 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2008 5735)

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Modifica del 18 novembre 2008

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

18 novembre 2008

Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

¹ RS **642.124**

Appendice
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2009, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella².

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
2009	4,0	1,5
2008 ³	4,0	1,5
2007 ⁴	3,5	1,0
2006 ⁵	3,5	1,0
2005 ⁶	3,5	1,0
2004 ⁷	3,5	1,0
2003 ⁸	4,0	1,5
2002 ⁹	4,0	1,5
2001 ¹⁰	4,5	2,0
2000 ¹¹	4,0	1,5
1999 ¹²	4,0	1,5
1998 ¹³	5,0	2,0
1997 ¹⁴	5,0	2,0

² La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente, che vengono ancora frequentemente utilizzati.

³ Modifica del 17 sett. 2007 (RU 2007 4701).

⁴ Modifica del 9 nov. 2006 (RU 2006 4661).

⁵ Modifica del 21 ott. 2005 (RU 2005 5027).

⁶ Modifica del 2 nov. 2004 (RU 2004 4621).

⁷ Modifica del 19 nov. 2003 (RU 2003 4287).

⁸ Modifica del 19 nov. 2002 (RU 2002 4055).

⁹ Modifica del 28 nov. 2001 (RU 2001 3088).

¹⁰ Modifica del 27 nov. 2000 (RU 2000 2862).

¹¹ Modifica del 26 nov. 1999 (RU 1999 3136).

¹² Modifica del 3 nov. 1998 (RU 1998 2724).

¹³ Modifica dell'8 dic. 1997 (RU 1997 3015).

¹⁴ Modifica del 4 dic. 1996 (RU 1996 3430).